

Capitolo I – GENERALITÀ

Assemblea generale	AG
Comitato direttivo	CD
Consiglio sociale	CS
Commissione tecnica	CT
Federazione svizzera di ginnastica	FSG
Cassa d'assicurazione dello sport della SFG	CAS-FSG
Associazione cantonale ticinese di ginnastica	ACTG
Federazione ticinese di atletica leggera	FTAL
Federazione svizzera atletica leggera	FSA

Articolo 1 – Nome, sede, responsabilità, periodo legislativo

1.1 – Nome

La Società Ginnastica, Sezione Federale Biasca, fondata il 13.07.1918, in seguito denominata SFG Biasca, è un'associazione ai sensi dell'Art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

1.2 – Sede

La Società ha sede nel comune di Biasca.

1.3 – Responsabilità

Gli impegni finanziari assunti dalla Società sono coperti unicamente dal patrimonio sociale.

Ogni responsabilità finanziaria dei membri è esclusa.

La SFG Biasca non si assume alcuna responsabilità per obblighi, di qualunque natura essi siano, contratti da suoi membri.

1.4 – Periodo legislativo

La durata di un mandato si estende su un periodo legislativo di 3 anni. Se un membro dimissiona nel corso del periodo legislativo, l'elezione di un nuovo membro per il resto del periodo avverrà alla successiva AG.

Capitolo II – SCOPO, OBIETTIVI, AFFILIAZIONE, ORGANO UFFICIALE

Articolo 2 – Scopo e obiettivi

2.1 – Scopo

La SFG Biasca ha gli stessi ideali dell'ACTG, della FTAL, della FSA e della FSG, alle quali aderisce.

In particolare:

- offre a tutti la possibilità di praticare la ginnastica nelle sue varie forme
- si impegna a promuovere lo sport di punta e lo sport di massa
- rispetta le regole della democrazia svizzera ed è apartitica e aconfessionale.

2.2 – Obiettivi

La SFG Biasca, attribuendo un alto valore alla diffusione dell'idea e dell'etica sportiva, si prefigge di:

- contribuire a sviluppare armoniosamente la salute e lo spirito comunitario della popolazione mediante la pratica delle attività ginniche e sportive.
- permettere ai suoi aderenti di esercitare un'adeguata attività sportiva per l'ottenimento di una migliore condizione fisica personale
- garantire la formazione dei quadri a tutti i livelli
- organizzare manifestazioni e partecipare a competizioni cantonali, nazionali ed internazionali
- collaborare con altre società sportive i cui principi non siano in contrasto con i suoi.

Articolo 3 – Affiliazione

La SFG Biasca è affiliata all'ACTG, alla FTAL e alla FSG di cui riconosce statuto e regolamenti.

Articolo 4 – Organo ufficiale

L'organo ufficiale della Società è il bollettino sociale.

Capitolo III – COMPOSIZIONE

Articolo 5 – Composizione

La SFG Biasca si compone di:

- a) soci attivi
- b) soci sostenitori
- c) soci onorari

Tutte le categorie di membri devono essere annunciate alla FSG tramite lo speciale formulario ufficiale.

Articolo 6 – Membri

6.1 – Generalità

La Società è l'unica rappresentante dei propri soci.

Si è ammessi alla Società come socio avente pieni diritti nell'anno in cui si compiono i 16 anni.

6.2 – Soci attivi

6.2.1 – Sono soci attivi le ginnaste e i ginnasti iscritti alla Società che hanno raggiunto l'anno in cui compiono i 16 anni.

6.2.2 – Diritti

In seno all'AG i soci attivi hanno diritto di voto, di petizione e di ricorso.

6.2.3 – Doveri

I soci attivi si impegnano a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le convenzioni e le direttive della Società
- promuovere gli obiettivi della Società e sostenere gli sforzi dei suoi dirigenti in tal senso
- partecipare alle manifestazioni sociali
- pagare la tassa sociale

6.2.4 – Il CD ha la facoltà di prelevare, oltre alla tassa sociale annua, una tassa d'iscrizione.

6.3 – Soci sostenitori

Sono soci sostenitori quelli che hanno chiesto e ottenuto l'ammissione in tale qualità. In seno all'AG essi hanno diritto di voto, di petizione e di ricorso. Essi sono unicamente tenuti al pagamento della tassa sociale per loro prevista.

6.4 – Soci onorari

6.4.1 – Definizione

Colui che ha acquisito meriti particolari e/o ha contribuito in modo continuo e notevole allo sviluppo della causa ginnica può essere nominato socio onorario.

6.4.2 – Nomina

I soci, il CD e le commissioni della Società possono presentare dei candidati.

Le proposte sono da inoltrare per iscritto e devono pervenire al CD almeno 60 giorni prima dell'AG.

La nomina è di competenza dell'AG.

- 6.4.3 – Diritti e doveri
I soci onorari hanno diritto di voto, di petizione e di ricorso in seno all'AG.
I soci onorari hanno il dovere di difendere sempre gli ideali e gli interessi della SFG Biasca.
Il socio onorario che si rendesse indegno del codice d'onore, può dall'AG venire privato del titolo; è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei voti dei soci presenti.
I soci onorari hanno diritto di libero accesso a tutte le manifestazioni sociali.
- 6.5 – **Settore giovanile**
Possono essere ammessi alle sezioni giovanili i giovani e le giovani fino ai 15 anni d'età.
Essi pagano una tassa annuale ma non hanno alcuna ingerenza nella gestione della Società.
- 6.6 – **Dimissioni**
- 6.6.1 – I soci che intendono rassegnare le dimissioni dalla Società devono darne comunicazione scritta al CD.
- 6.6.2 – Essi sono tenuti a rispettare gli obblighi verso la cassa sociale; in particolare sono dovute le tasse per l'esercizio in corso.
- 6.7 – **Espulsione**
- 6.7.1 – Ogni socio che, intenzionalmente o per grave negligenza viola lo statuto, i regolamenti o le convenzioni della Società, può essere espulso.
- 6.7.2 – L'espulsione di un socio è di competenza esclusiva dell'AG.
- 6.8 – **Riammissione**
- 6.8.1 – Un socio che desidera essere riammesso in seno alla Società deve presentare al CD una domanda scritta e motivata.
- 6.8.2 – Il CD esamina, esprime il suo preavviso e la sottopone al voto dell'AG.
- 6.8.3 – La domanda di riammissione in seguito ad espulsione non può essere presentata prima che siano trascorsi 3 anni dal momento in cui il provvedimento è entrato in vigore.

Articolo 7 – Misure disciplinari

- 7.1 – Ai soci della SFG Biasca che contravvengono allo statuto, ai regolamenti o alle convenzioni sono comminate le seguenti misure:
- l'ammonimento scritto
 - la multa fino a un importo massimo di Fr. 500.—
 - l'esclusione parziale o totale dalla partecipazione ai concorsi
 - la sospensione temporanea di tutti i diritti nell'ambito della Società
 - l'espulsione dalla Società
- 7.2 – L'AG infligge le misure comminate dall'art. 7.1 con la maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei soci presenti.
Il CD può infliggere le misure comminate ai paragrafi a), b), c).
La sospensione temporanea di cui al punto d) può essere inflitta dal CD solo in casi gravi ed in via provvisoria, in attesa della decisione dell'AG.
- 7.3 – Le misure disciplinari, di cui ai paragrafi c) e d) hanno una durata massima di 2 anni.
L'AG può demandare al CD la competenza di annullare il provvedimento qualora non sussistano più le cause che lo hanno determinato.
- 7.4 – Contro le misure disciplinari gli interessati hanno diritto di ricorso all'AG.
I ricorsi sono da inoltrare all'AG tramite il CD entro il termine di 30 giorni dalla data della comunicazione della decisione.
- 7.5 – Il ricorso di una delle parti ha effetto sospensivo, ad eccezione delle misure di cui ai paragrafi c) e d).
- 7.6 – Se non viene inoltrato ricorso entro il termine dei 30 giorni, oppure se esso viene respinto, le decisioni diventano esecutive.

Capitolo IV – ORGANI

Articolo 8 – Organi

Gli organi della Società sono:

- l'Assemblea Generale dei soci
- il Comitato Direttivo
- il Consiglio Sociale
- la Commissione Tecnica
- l'Ufficio di controllo

Articolo 9 – Assemblea Generale dei soci

9.1 – Composizione

L'AG è l'organo sovrano della Società.

Essa si compone:

- dei soci attivi
- dei soci sostenitori
- dei soci onorari
- dei membri del CD, del CS e della Commissione Tecnica
- dei membri dell'Ufficio di controllo

9.2 – Diritto di voto

Tutti i componenti dell'AG hanno diritto di voto.

9.3 – Competenze

L'AG ha le seguenti competenze:

- approvare il verbale dell'assemblea precedente
- approvare i rapporti annuali del CD e della Commissione Tecnica
- approvare i conti consuntivi annuali dopo aver preso conoscenza del rapporto di revisione
- approvare i conti preventivi
- approvare ogni revisione parziale o totale dello statuto sociale
- approvare i regolamenti sociali
- approvare gli obiettivi a lungo termine
- approvare il programma di attività
- ratificare le convenzioni
- eleggere: il presidente del CD
il presidente della CT
i membri del CD
i membri del CS
i membri dell'Ufficio di controllo
l'alfiere
- nominare, su proposta del CD, i soci onorari
- stabilire le tasse sociali
- evadere i ricorsi di cui all'art. 7.4
- decidere le misure disciplinari di cui all'art. 7.1
- decidere in merito a proposte e mozioni presentate dai membri
- decidere l'istituzione, l'impiego e l'abolizione di fondi speciali
- decidere l'impiego straordinario dei fondi della Società
- decidere in merito a questioni non attribuite ad altri organi del presente statuto
- decidere lo scioglimento della Società

9.4 – Convocazione

L'AG ordinaria si riunisce una volta all'anno, di regola nel corso del secondo semestre.
Essa è convocata dal CD.

La data dell'AG viene pubblicata almeno 6 settimane prima e l'ordine del giorno 2 settimane prima.

9.5 – Validità delle decisioni.

L'AG può deliberare validamente qualunque sia il numero dei soci presenti.

9.6 – Proposte e candidature

9.6.1 – L'AG può evadere soltanto le trattande che figurano all'ordine del giorno

9.6.2 – L'iscrizione di nuove trattande all'ordine del giorno deve essere accettata da almeno i $\frac{2}{3}$ dei presenti aventi diritto di voto.

9.6.3 – Le proposte e le mozioni destinate all'AG devono pervenire per iscritto al CD almeno 20 giorni prima dell'AG. Il CD può presentare delle controproposte.

9.7 – Votazioni e nomine

9.7.1 – Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano.

La maggioranza dei presenti aventi diritto di voto può richiedere la votazione segreta.

9.7.2 – Le votazioni per le nomine avvengono in forma segreta nel caso in cui i candidati siano in numero superiore a quello dei mandati da attribuire.

È sufficiente la maggioranza relativa.

9.7.3 – Le proposte sono accettate o respinte a maggioranza semplice dei voti espressi.

In caso di parità di voti la proposta è rinviata al CD per riesame; gli eventuali emendamenti alla proposta sono respinti.

9.7.4 – Per l'applicazione delle misure disciplinari e la revisione parziale o totale dello statuto è richiesta la maggioranza dei $\frac{2}{3}$ di voti espressi.

9.7.5 – Per lo scioglimento della Società è richiesta la maggioranza dei $\frac{4}{5}$ dei soci presenti.

9.8 – Assemblea straordinaria dei soci

9.8.1 – L'AG straordinaria è convocata

- dal CD quando lo ritiene necessario
- su richiesta di almeno $\frac{1}{5}$ dei soci.

In questo caso l'AG è convocata al più tardi entro le 6 settimane che seguono la richiesta e deve svolgersi entro 3 mesi dalla stessa.

9.8.2 – Possono essere discusse esclusivamente le proposte presentate con la richiesta di convocazione.

9.8.3 – L'AG straordinaria può mutare una decisione presa durante un'AG ordinaria soltanto se nuovi importanti eventi ne giustificano il cambiamento.

In questo caso è necessaria la maggioranza qualificata dei $\frac{2}{3}$ dei presenti aventi diritto di voto.

Articolo 10 – Comitato direttivo

10.1 – Composizione

10.1.1 – Il CD è l'organo esecutivo supremo della Società.

10.1.2 – E' composto da 5 a 9 membri, di cui

- il presidente
- il presidente della Commissione tecnica
- da 3 a 7 membri

- 10.2 – Elezione**
Tutti i membri del CD sono eletti dall'AG.
- 10.3 – Ripartizione dei compiti**
Ad ogni membro del CD è affidata la responsabilità di uno o più settori specifici.
La ripartizione dei diversi settori avviene d'intesa fra i membri del CD.
- 10.4 – Rieleggibilità**
I membri del CD sono sempre rieleggibili.
- 10.5 – Competenze e compiti**
- Il CD amministra e dirige la Società
 - Si riunisce su invito del Presidente oppure su domanda della maggioranza dei suoi membri.
 - E' atto a deliberare solo quando la maggioranza dei suoi membri è presente.
 - Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti decide il voto presidenziale.
 - E' sua competenza la ripartizione delle cariche nell'ambito del CD e la nomina dei delegati cantonali.
 - E' autorizzato a disporre dei fondi sociali per ogni spesa straordinaria fino all'importo massimo di Fr. 3'000.--.
 - Ha il diritto di formulare proposte all'AG.
 - In casi urgenti, il CD può prendere decisioni normalmente di competenza dell'AG, riservata la ratifica da parte dell'AG successiva.
- 10.6 – Responsabilità**
- 10.6.1 – La Società è validamente vincolata verso i terzi dalla firma collettiva del presidente e del membro del CD responsabile del settore interessato.
- 10.6.2 – Per le questioni finanziarie è richiesta la firma collettiva del presidente e del responsabile delle finanze.

Articolo 11 – Consiglio Sociale

- 11.1 – Composizione**
Si compone di almeno 3 membri di cui un presidente.
- 11.2 – Elezione**
Tutti i membri del CS sono eletti dall'AG.
- 11.3 – Rieleggibilità**
I membri del CS sono sempre rieleggibili.
- 11.4 – Convocazione**
Si riunisce su convocazione del proprio presidente su domanda di almeno 2 dei suoi membri o del Presidente del CD.
- 11.5 – Compiti**
I suoi compiti sono:
- essere d'appoggio al CD per l'esame di determinate problematiche qualora quest'ultimo lo richieda
 - sviluppare le relazioni pubbliche in concordanza con il CD
 - ricercare ed alimentare le risorse finanziarie della Società
- Il suo apporto è di natura consultiva e non condiziona in alcun modo l'operato del CD.
Esso non può interferire nelle decisioni del CD e ogni sua iniziativa deve essere preventivamente approvata dallo stesso.

Articolo 12 – Commissioni

12.1 – Istituzione

Il CD può istituire commissioni speciali per lo studio di problemi particolari.

12.2 – Definizione

Le commissioni sono istanze di servizio subordinate direttamente al CD.

12.3 – Elezione

I membri delle Commissioni vengono nominati dal CD su proposta del presidente della singola commissione.

Articolo 13 – Commissione tecnica

13.1 – Composizione

La CT è composta da 5 a 7 membri, di cui

- il presidente
- i responsabili settoriali

13.2 – Competenze e compiti

Il CT è responsabile di tutti i problemi tecnici concernenti l'attività della Società.

In particolare provvede a:

- allestire il programma annuale dell'attività ginnica sociale
- preparare, dirigere e sorvegliare la partecipazione a tutti i corsi sociali, cantonali e federali per le monitrici e monitori e compilarne le indennità.
- esaminare e approvare le disposizioni tecniche proposte dalle monitrici e dai monitori
- elaborare il piano tecnico generale e particolare di ogni manifestazione prevista dal programma di attività, sorvegliandone la completa applicazione
- sorvegliare, dal punto di vista tecnico, l'attività delle sezioni
- esaminare le qualifiche dei giurati da proporre all'ACTG e alla FTAL per i corsi individuali e di sezione
- promuovere le manifestazioni facoltative
- tenere aggiornati gli stati di servizio delle monitrici e dei monitori e proporre le relative distinzioni.

Articolo 14 – Ufficio di controllo

14.1 – Composizione

L'Ufficio di controllo si compone di 2 membri eletti dall'AG.

14.2 – Compiti

- controlla la gestione contabile della Società
- funziona da ufficio di scrutinio durante l'AG.

14.3 – Durata del mandato

La durata del mandato è di 3 anni.

I membri dell'ufficio di controllo sono rieleggibili.

Articolo 15 – Segretariato

15.1 – Istituzione

Nell'ambito della Società può essere istituito un segretariato permanente.

15.2 – Sede

La sede del segretariato è stabilita dal CD.

15.3 – Competenze e compiti

Le competenze e i compiti del segretariato sono fissati da un regolamento di gestione stabilito dal CD.

15.4 – Nomine

La nomina del personale addetto al segretariato è di competenza del CD.

Capitolo V – FINANZE

Articolo 16 – Entrate

Le entrate della Società sono costituite

- dalle tasse annuali dei soci
- dai sussidi
- dagli interessi del capitale proprio
- dagli utili di manifestazioni e di azioni speciali
- dai contributi degli sponsors
- dalle donazioni, dalle fondazioni e dai legati
- da altri contributi

Articolo 17 – Tasse sociali

17.1 – Le tasse annue vengono fissate dall'AG

17.2 – L'incasso delle tasse avviene all'inizio dell'attività annuale

17.3 – Sono esonerati dal pagamento delle tasse

- i soci onorari
- i monitori e le monitorici

Articolo 18 – Uscite

Le uscite vengono fissate nel preventivo che deve essere approvato dall'AG.

Articolo 19 – Esercizio

L'esercizio contabile va dal 1° luglio al 30 giugno.

Articolo 20 – Fondi speciali

Il CD può istituire fondi speciali, riservata la ratifica da parte dell'AG.

Articolo 21 – Donazioni, fondazioni e legati

Le donazioni, le fondazioni e i legati a favore della Società sono regolati dai rispettivi atti legali.

Articolo 22 – Investimento del patrimonio

Il patrimonio della Società può essere investito solamente in valori svizzeri sicuri, escluse le azioni.

Articolo 23 - Multe

Per quanto riguarda l'applicazione di multe per infrazioni in cui incorrono i membri della Società, fanno stato le disposizioni del relativo regolamento.

Capitolo VI – DIVERSI

Articolo 24 – Archivio

I documenti importanti sono conservati nell'archivio la cui sede è designata dal CD.

Articolo 25 – Onorificenze a monitrici e monitori

25.1 – Distinzioni

La Società assegna distinzioni a monitrici e monitori in attività da 10, 20, 30, 40 e 50 anni.

Capitolo VII – REVISIONE DELLO STATUTO, SCIoglimento DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 – Revisione dello statuto

26.1 – Revisione parziale

26.1.1 – La modifica di uno o più articoli dello statuto è di competenza dell'AG, su proposta del CD o di un socio.

26.1.2 – Le proposte dei soci devono pervenire al CD, debitamente motivate, almeno 20 giorni prima dell'AG. Il CD può fare delle controproposte.

26.1.3 – Prima di essere sottoposte all'AG le proposte devono essere discusse dal CD.

26.2 – Revisione totale

26.2.1 – Una revisione totale dello statuto può essere proposta dal CD o da almeno 1/3 dei membri.

26.2.2 – La proposta, debitamente motivata, deve pervenire al CD almeno 60 giorni prima dell'AG.

26.2.3 – Prima di essere sottoposta all'AG, la proposta deve essere discussa dal CD.

26.3 – Approvazione

Ogni revisione parziale o totale dello statuto deve essere approvata dall'AG con la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi.

Articolo 27 – Scioglimento

27.1 – Lo scioglimento della Società è deciso da un'AG straordinaria.
All'ordine del giorno deve figurare quest'unica trattanda.

27.2 – Lo scioglimento deve essere approvato dall'AG con la maggioranza dei 4/5 dei membri presenti aventi diritto di voto.

Articolo 28 – Destinazione del patrimonio

In caso di scioglimento della Società l'AG stabilisce le clausole stipulanti la consegna dell'archivio, del patrimonio sociale e del materiale all'Autorità comunale che la manterrà fino alla fondazione di una società di ginnastica aventi gli stessi scopi della FSG.

Articolo 29 – Disposizioni finali

29.1 – Casi non previsti dallo statuto

Per quanto non è qui contemplato espressamente, vigono le disposizioni statutarie dell'ACTG, nonché le norme di cui art. 60 ss del Codice Civile Svizzero.

I casi non previsti dai due statuti sono risolti dal CD, riservata la ratifica da parte dell'AG.

29.2 – Entrata in vigore

Il presente statuto, approvato dall'AG in data 13.11.2010, annulla ogni altra disposizione anteriore o decisione contraria ed entra in vigore con l'approvazione da parte del Comitato cantonale dell'ACTG.

Società Ginnastica, Sezione Federale, Biasca

Il Presidente:
Loris Galbusera




La Segretaria:
Marzia Rodoni



Approvato dal Comitato cantonale dell'ACTG il 18-05-2011

Il Presidente:
Matteo Quadranti



La Segretaria:
Morena Piccinelli

